

BILANCIO CONSOLIDATO

ESERCIZIO 2021

ALLEGATO 02

**Relazione sulla gestione consolidata
e nota integrativa**

**al Bilancio Consolidato per l'esercizio 2021
(art. 11-bis, comma 2, lettera a), D.lgs n. 118/2011)**



Sommario

Relazione sulla gestione del bilancio consolidato al 31/12/2021	2
Normativa di riferimento.....	2
Individuazione del perimetro di consolidamento.....	7
Operazioni preliminari al consolidamento	9
a) Metodo di consolidamento.....	9
b) Invio direttive agli enti del Gruppo “Bilancio Consolidato”	10
Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, c.2, punto 6-bis, del Codice civile	10
Dati consolidati per il gruppo “amministrazione pubblica” della Comunità Valsugana e Tesino	10
Modalità di consolidamento per il gruppo “Amministrazione pubblica” 2021 della Comunità Valsugana e Tesino.....	11
Nota integrativa al bilancio consolidato al 31/12/2021	12
STATO PATRIMONIALE ATTIVO	12
STATO PATRIMONIALE PASSIVO	14
CONTO ECONOMICO	15
Proventi ed oneri straordinari:.....	15
PUBBLICAZIONE BILANCI.....	16
Comunita' Valsugana e Tesino:.....	16
Trentino Riscossioni:	16
Trentino Digitale:	16
Consorzio dei Comuni Trentini:	16
Rettifiche di pre-consolidamento e partite infragruppo	17
Eliminazione delle operazioni infragruppo	17
Le elisioni patrimoniali.....	21
Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale (Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.).....	23
Altre informazioni	23

Relazione sulla gestione del bilancio consolidato al 31/12/2021

Normativa di riferimento

Negli ultimi anni gli enti locali hanno cercato di soddisfare i bisogni dei cittadini e degli utenti utilizzando tutti i modelli organizzativi e gestionali disponibili: aziende speciali, istituzioni, società, ecc. .

Il legislatore ha più volte manifestato la volontà di rendere sempre più trasparenti e verificabili, anche da parte dei cittadini, le gestioni dell'ente locale inteso come gruppo composto dall'ente locale stesso e dai suoi enti strumentali ed operativi esterni.

Si pensi ai primi tre commi dell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000:

“1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 61, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.”

Si pensi altresì all'art. 11, comma 6, lettera j), del D.Lgs. n. 118/2011:

“6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra: ...

1 Il riferimento normativo all'art. 170, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 attiene alle disposizioni del testo unico prima delle modifiche di cui all'art. 74, comma 1, numero 19), del D.Lgs. n. 126/2014. Deve dunque ritenersi vigente il 2° comma dell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000, tralasciando il mero riferimento normativo all'art. 170, comma 6, del testo unico stesso.

j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;...omissis...”

Ancora, si considerino i commi da 550 a 555 dell'art. 1 della legge n. 147/2013:

“550. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 551 a 562 si applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. ...omissis...”

551. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato

di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultatosi intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

552. Gli accantonamenti di cui al comma 551 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017:

a) ...omissis...;

b) ...omissis...

553. A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma 550 a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza. Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.196, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato.

554. A decorrere dall'esercizio 2015, le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. ...omissis...

555. A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 554 diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci.

Inoltre, si consideri l'art. 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112/2008:

“Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”.

Infine, si legga l'ultimo periodo dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 90/2014:

“Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i

medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5quinquies del presente articolo”.

La normativa di riferimento per l'elaborazione, l'esame e l'approvazione del bilancio consolidato degli enti locali con i bilanci dei propri organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate è dettata dal legislatore principalmente nelle seguenti disposizioni:

✓ art. 151, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000:

“8. Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;

✓ art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000:

“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017”.

✓ art. 147-quater, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000:

“4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.

✓ gli articoli da 11-bis a 11-quinquies del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
articolo 11-bis

“1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.”

articolo 11-ter

"1. Si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

- a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;*
- b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;*
- c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;*
- d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;*
- e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole.*

I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.

2. Si definisce ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1.

3. Gli enti strumentali di cui ai commi 1 e 2 sono distinti nelle seguenti tipologie, corrispondenti alle missioni del bilancio:

- a) – r) ...omissis...*

articolo 11-quater

"1. Si definisce controllata da una regione o da un ente locale la società nella quale la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

- a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;*
- b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.*

2. I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.

3. Le società controllate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

4. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate degli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari."

articolo 11-quinquies

“1. Per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

2. Le società partecipate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

3. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.”

- ✓ l'art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011, attinente ai principi contabili generali e applicati;
- ✓ i principi generali o postulati (allegato n. 1 al D.Lgs. n. 118/2011);
- ✓ il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011);
- ✓ il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), che nel corso degli anni ha subito sostanziali modifiche ed integrazioni.
In particolare nel corso del 2017 è stato approvato il D.M. 11 agosto 2017 che ha inciso in maniera sostanziale sul principio contabile applicato n. 4/4 relativo al bilancio consolidato, ampliando e chiarendo numerosi aspetti, tra i quali:
 - ridefinizione dei criteri per la determinazione del gruppo pubblica amministrazione e del gruppo bilancio consolidato, con particolare riferimento alle fondazioni ed alle società partecipate, modificando il concetto di influenza dominante e del concetto di irrilevanza al fine di escludere soggetti del primo gruppo dal secondo gruppo;
 - indicazione della necessità di riclassificazione da parte delle società degli schemi di bilancio privatistici di cui al D.Lgs. 130/2015 in conformità a quelli armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011, con la precisazione che la conformità della documentazione trasmessa alla società capogruppo costituisce una responsabilità dell'entità da consolidare.;
 - maggiore specificazione delle operazioni preliminari in merito alla riconciliazione dei saldi contabili e le rettifiche di consolidamento per le operazioni infra – gruppo.Il principio contabile definisce le regole operative, tecniche e contabili che devono essere seguite per redigere il bilancio consolidato.
Ad opera del D.M. 29/08/2018 prima e del D.M. 01/09/2021 successivamente, è stata aggiunta ed integrata un'appendice tecnica, comprendente alcuni esempi, non esaustivi, relativi alla redazione del bilancio consolidato con il metodo integrale ed il metodo proporzionale.
- ✓ lo schema di bilancio consolidato (allegato n. 11 al D.Lgs. n. 118/2011).

Individuazione del perimetro di consolidamento

Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione

Gli enti, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

La Comunità Valsugana e Tesino con decreto del Commissario n. 246 dd. 17.12.2021 ad oggetto *"Individuazione dei componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica - G.A.P." e del perimetro di consolidamento di cui all'art. 11-bis D.Lgs 118/2011 della Comunità Valsugana e Tesino per l'esercizio 2021"* ha approvato due distinti elenchi contenenti:

- l'elenco degli enti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica";
- l'elenco degli enti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica" oggetto di consolidamento, ovvero inclusi nel bilancio consolidato.

Nel primo elenco (Enti componenti il gruppo) sono inclusi:

- gli organismi strumentali (intesi come articolazioni organizzative dell'ente locale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica), fra cui sono comprese le Istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;
- gli enti strumentali (intesi come le aziende o gli enti, pubblici o privati controllati dall'ente locale in virtù del possesso della maggioranza dei voti oppure del potere di nomina della maggioranza dei componenti gli organi decisionali oppure di un'influenza dominante); sono considerati enti strumentali anche le aziende e gli enti nei quali l'ente abbia l'obbligo di ripianare i disavanzi per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione, nonché i consorzi fra enti locali di cui all'art. 31 del D.Lgs. 267/2000 e le aziende speciali di cui all'art. 114, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
- le società controllate dall'ente locale (ovvero le società nelle quali l'ente locale dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria oppure le società nelle quali l'ente locale

esercita una influenza dominante in virtù dei voti di cui dispone o in virtù di un contratto o di una clausola statutaria);

- le società partecipate (intese, ai fini della sperimentazione, come le società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione)

Alla luce dei principi enunciati, l'elenco degli enti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica" è il seguente (primo elenco):

Denominazione Società	Attività	Partecipazione	Rientra nella nozione di partecipazione Si/No
Trentino riscossioni S.p.a.	Società a totale partecipazione pubblica e società in house	0,2614%	Si
Trentino Digitale S.p.a.	Società a totale partecipazione pubblica e società in house	0,2139%	Si
Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.	Società a totale partecipazione pubblica e società in house	0,54%	Si

Ricordato che nell'individuazione degli enti da includere nel perimetro di consolidamento esercizi 2019 (deliberazione del Comitato Esecutivo n. 254 dd. 12.12.2019) e 2020 (deliberazione del Commissario n. 28 dd. 24.11.2020) era stato valutato di escludere le società in house in quanto non affidatarie dirette di servizi pubblici locali, e si era quindi dato atto della non necessità di redigere il bilancio consolidato. Nel corso del 2021 sono pervenute all'Ente i seguenti documenti:

- la circolare del Consorzio dei Comuni dd. 07.12.2021 sub prot. C13-0014038-07/12/2021-A con oggetto: "Orientamenti della Corte dei Conti in merito agli enti da includere nel bilancio consolidato di cui all'articolo 11-bis del D.lgs.
- la deliberazione n. 16/SEZAUT/2020/INPR della Sezione delle Autonomie riguardante l'approvazione delle linee guida per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti territoriali sul bilancio consolidato 2019.

In sede di redazione del decreto del Commissario n. 246 dd. 17.12.2021 ad oggetto *"Individuazione dei componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica - G.A.P." e del perimetro di consolidamento di cui all'art. 11-bis D.Lgs 118/2011 della Comunità Valsugana e Tesino per l'esercizio 2021"* si è preso atto dei documenti sopra richiamati, ed in particolar modo degli orientamenti della Corte dei Conti, rappresentati nella Circolare del Consorzio dei Comuni dd. 07.12.2021, laddove, nell'Allegato – Estratto orientamenti Corte dei Conti (deliberazione n. 153/2021/PRSE, è precisato che *"l'eventuale esclusione dall'area di consolidamento di tali soggetti (società in house) determinerebbe un effetto distorsivo della corretta rappresentazione contabile poiché le società in house, nonostante la formale e distinta personalità giuridica, sono caratterizzate, in concreto, da un rapporto di immedesimazione organica con l'amministrazione, essendo queste equiparabili ad un servizio/ufficio interno, privo di autonomia decisionale (Cons. Stato sentenza n. 2660/2015)" e ancora "..... che se una regione o un ente locale detengono una partecipazione, anche infinitesimale, in una società che abbia i caratteri della società in house..tali soggetti non solo confluiscono nel gruppo amministrazione pubblica ma rientrano anche nel perimetro del consolidamento."*

Conseguentemente il secondo elenco (Enti oggetto di consolidamento) è stato costruito partendo dal primo elenco ed eliminando:

- gli enti e le società il cui bilancio è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo; sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria dell'ente locale capogruppo, per ciascuno dei seguenti parametri: totale dell'attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi caratteristici (ovvero valore della produzione), sono sempre considerati irrilevanti le partecipazioni inferiori al 1%;
- gli enti e le società per i quali è impossibile reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate.

Sono rimaste incluse le Società in house, per le motivazioni sopra richiamate.

Gli enti e le società che vengono inclusi nell'elenco degli Enti oggetto di consolidamento per l'esercizio 2021 (elenco 2- Allegato B) a seguito delle opportune analisi effettuate ed esposte precedentemente sono quindi:

Denominazione Società	Partecipazione	RILEVANZA/IRRELEVANZA
Trentino riscossioni S.p.a	0,2614%	Rilevante in quanto società a totale partecipazione pubblica e società in house
Trentino Digitale S.p.a.	0,2139%	Rilevante in quanto società a totale partecipazione pubblica e società in house
Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.	0,54%	Rilevante in quanto società a totale partecipazione pubblica e società in house

Operazioni preliminari al consolidamento

a) Metodo di consolidamento

La scelta del metodo di consolidamento dipende dalla natura e dal livello di controllo esercitato dalla capogruppo. Il consolidamento contabile prevede la sostituzione del valore di carico delle partecipazioni possedute dalla capogruppo con la corrispondente quota di patrimonio netto dell'impresa partecipata da consolidare. Tale operazione può essere effettuata per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti consolidati (cosiddetto metodo integrale) o per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, (cosiddetto metodo proporzionale).

Con il metodo integrale si consolidano le partecipazioni di controllo e si fornisce evidenza della quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico.

Le partecipazioni che non configurano influenza dominante sono invece consolidate con il metodo proporzionale. Quest'ultimo tipo di consolidamento prevede l'aggregazione proporzionale, sulla base della percentuale della partecipazione posseduta, delle singole voci del conto economico e dello stato patrimoniale della partecipata nei conti della capogruppo. Con questo metodo si evidenzia quindi solo la quota del valore della partecipata di proprietà del gruppo e non occorre quindi evidenziare la quota di pertinenza di terzi.

Viene schematizzata di seguito la situazione degli enti/società da consolidare, andando ad individuare con quale metodo (integrale o proporzionale) procedere poi all'aggregazione dei dati di bilancio:

TRERIS	Trentino Riscossioni S.p.a.	0,2614%	proporzionale
TREDIG	Trentino Digitale S.p.a.	0,2139%	proporzionale
CONTRE	Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.	0,54%	proporzionale

b) Invio direttive agli enti del Gruppo “Bilancio Consolidato”.

Prima della redazione vera e propria del bilancio consolidato, l'amministrazione pubblica capogruppo aveva provveduto a trasmettere il decreto del Commissario n. 246 dd. 17.12.2021 ed ha provveduto a comunicare alle Società la loro inclusione nel perimetro di consolidamento e le necessarie direttive, con le seguenti note:

- prot. n. 16810 del 24.12.2021 (Trentino Riscossioni S.p.a.);
- prot. n. 16809 del 24.12.2021 (Trentino Digitale S.p.a.);
- prot. n. 16807 del 24.12.2021 (Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.).

Tali direttive precisavano:

1. le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato. I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa sono trasmessi alla capogruppo entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento;
2. entro lo stesso termine dovevano essere trasmessi alla Comunità lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne alla Società;
3. il metodo di consolidamento sarà quello “proporzionale”;
4. i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento dovranno fare riferimento al principio contabile allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011;
5. il criterio per la contabilizzazione delle partecipazioni al capitale di componenti del gruppo è quello del patrimonio netto.

Nel rispetto delle istruzioni ricevute i componenti del perimetro di consolidamento hanno trasmesso la documentazione necessaria ai fini della redazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2021.

Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell'art. 2428, c.2, punto 6-bis, del Codice civile

Ai sensi dell'art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile di seguito si forniscono le informazioni in merito all'utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria.

Dati consolidati per il gruppo “amministrazione pubblica” della Comunità Valsugana e Tesino

Per quanto attiene ai dati contabili utilizzati per il consolidamento del bilancio, essi si riferiscono ai seguenti:

- per quanto riguarda la Comunità Valsugana e Tesino, sono stati elaborati lo stato patrimoniale, attivo, passivo e relativo al patrimonio netto, nonché il conto economico relativi all'esercizio 2021, approvati con Decreto del Commissario della Comunità nell'esercizio delle funzioni del Consiglio di Comunità n. 73;

- ✚ per quanto attiene alla società Trentino Riscossioni S.p.a., sono stati elaborati lo stato patrimoniale, attivo, passivo e relativo al patrimonio netto, nonché il conto economico consolidato relativi all'esercizio 2021;
- ✚ per quanto attiene alla società Trentino Digitale S.p.a., sono stati elaborati lo stato patrimoniale, attivo, passivo e relativo al patrimonio netto, nonché il conto economico consolidato relativi all'esercizio 2021;
- ✚ per quanto attiene al Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop., sono stati elaborati lo stato patrimoniale, attivo, passivo e relativo al patrimonio netto, nonché il conto economico relativi all'esercizio 2021.

Modalità di consolidamento per il gruppo "Amministrazione pubblica" 2021 della Comunità Valsugana e Tesino

Al fine dell'elaborazione operativa dello schema di bilancio consolidato, la comunità deve attenersi principalmente a due principi contabili:

- ✚ il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011);
- ✚ il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011).

La comunità capogruppo deve altresì utilizzare lo schema predisposto nell'allegato n. 11 al D.Lgs. n. 118/2011.

Di seguito viene riportata la nota integrativa al bilancio consolidato chiuso al 31.12.2021.

Nota integrativa al bilancio consolidato al 31/12/2021

I criteri di valutazione delle attività e passività patrimoniali sono previsti dal principio della contabilità economico-patrimoniale: la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività. Più in dettaglio i criteri di valutazione adottati nella redazione del bilancio consolidato sono stati i seguenti:

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Immobilizzazioni immateriali: sono state iscritte al costo storico di acquisizione comprensivo di eventuali oneri accessori ed esposte al netto dei relativi ammortamenti.

Le immobilizzazioni in corso costituiscono parte del patrimonio dell'ente costituito da cespiti di proprietà e piena disponibilità dell'ente non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o, sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte dell'ente.

Le immobilizzazioni in corso o lavori in economia, devono essere valutate al costo di produzione. Tale costo comprende:

- i costi di acquisto delle materie prime necessarie alla costruzione del bene;
- i costi diretti relativi alla costruzione in economia del bene (materiali e mano d'opera diretta, spese di progettazione, forniture esterne);
- i costi indiretti nel limite di ciò che è specificamente connesso alla produzione del bene in economia, quali ad esempio quota parte delle spese generali di fabbricazione e degli oneri finanziari.

Immobilizzazioni materiali: le immobilizzazioni materiali accolgono l'insieme dei beni tangibili, sia mobili sia immobili, a disposizione del gruppo comunale e passibili d'utilizzo pluriennale e sono state iscritte nello Stato Patrimoniale al costo di acquisto comprensivo di eventuali spese accessorie di diretta imputazione e al netto delle quote di ammortamento. Le spese di manutenzione di natura straordinaria sono state portate in aumento del valore dei cespiti.

Il costo delle immobilizzazioni è ripartito nel tempo attraverso la determinazione di quote di ammortamento da imputarsi al conto economico in modo sistematico, in base ad un piano di ammortamento predefinito in funzione del valore, della residua possibilità di utilizzazione, dei criteri di ripartizione del valore da ammortizzare (quote costanti), in base ai coefficienti indicati dalla legge.

In particolare nello Stato Patrimoniale del bilancio armonizzato gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati secondo i "Principi e le regole contabili del sistema di contabilità economica delle Amministrazioni Pubbliche" predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per quanto riguarda le società partecipate, si riportano di seguito le tabelle delle percentuali di ammortamento applicate. Si è ritenuto opportuno mantenere inalterati i criteri di valutazione adottati da ciascun soggetto ricompreso nel perimetro di consolidamento, seppure vi siano aliquote differenti. Tale decisione è derivata dalla considerazione che, vista la spiccata differenziazione operativa tra i diversi componenti del gruppo, l'adeguare le aliquote ad un criterio comune a tutti i soggetti interessati avrebbe snaturato le caratteristiche economiche dei singoli, non fornendo quindi uno spaccato economico coerente con la realtà del gruppo. Ad ogni modo, in sede di valutazione le aliquote previste dalle società partecipate sono state ritenute congrue ai beni ammortizzati e si è ritenuto quindi che il patrimonio di tali soggetti comprenda dei cespiti con un valore adeguato alla loro tipologia.

CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI

Voci immobilizzazioni materiali	Aliquote %
Fabbricati	3%
Impianti specifici	15%
Attrezzature	15%
Mobili e arredi	12%
Macchine d'ufficio elettroniche	20%

TRENTINO DIGITALE

● fabbricati industriali	2,00%
● costruzioni leggere	10,00%
● impianti elettrici	15,00%
● impianti elettrici ex Trentino Network S.r.l.	10,00%
● impianti telefonici	20,00%
● impianti telefonici ex Trentino Network S.r.l.	15,00%
● impianti di sicurezza	30,00%
● impianti condizionamento	15,00%
● impianti condizionamento ex Trentino Network S.r.l.	30,00%
● impianti termoidraulici	10,00%
● apparecchiature elett. di elaborazione e di trasmissione dati di breve durata	33,33%
● apparecchiature elett. di elaborazione e di trasmissione dati di lunga durata	20,00%
● apparecchiature di trasmissione dati di breve durata ex Trentino Network S.r.l.	20,00%
● apparecchiature di trasmissione dati di lunga durata ex Trentino Network S.r.l.	10,00%
● fibra ottica	5,00%
● accesso wireless	15,00%
● reti cablate	5,00%
● tralicci	2,00%
● impianti fotovoltaici	9,00%
● attrezzature varia e minuta	15,00%
● macchine ordinarie d'ufficio	12,00%
● automezzi	25,00%
● automezzi ex Trentino Network S.r.l.	20,00%
● mobili e arredi	12,00%
● pareti mobili	12,00%
● macchine ufficio elettroniche	20,00%
● apparecchiature fotoriproduzione	20,00%

TRENTINO RISCOSSIONI

- mobili e arredi: 20%
- macchine ufficio elettroniche: 20%
- insegna: 15%

Rimanenze: la voce patrimoniale “rimanenze” comprende l'insieme di beni mobili e beni di consumo così come risultanti dall'inventario e dalle scritture di magazzino di fine esercizio, iscritti in bilancio al valore di acquisto.

Crediti: Nello Stato Patrimoniale della capogruppo i crediti sono esposti al valore nominale. Il Fondo svalutazione crediti rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento costituiti da tutti i crediti dell'ente diversi da quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Il fondo svalutazione crediti è rappresentato nel conto del patrimonio in diminuzione dell'attivo nelle voci riguardanti i crediti.

I crediti ai sensi dell'art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato per quanto riguarda Trentino Riscossioni e Trentino Digitale, mentre per il Consorzio dei Comuni sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c., mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti per l'adeguamento del valore.

Sono iscritti a bilancio al netto del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità calcolato secondo il principio contabile della contabilità finanziaria; salva diversa esplicita indicazione, i crediti sono da intendersi esigibili entro l'esercizio successivo.

Disponibilità liquide: sono iscritte a bilancio al loro valore nominale.

Ratei e risconti: sono iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i ricavi / costi di competenza dell'esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Patrimonio netto: Rappresenta la differenza tra le attività e le passività di bilancio e si articola in fondo di dotazione, riserve e risultati economici di esercizio.

Fondi per rischi ed oneri: sono stanziati per coprire oneri di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio, o alla data di formazione del bilancio, non erano determinabili in ammontare preciso.

Trattamento di fine rapporto: Il T.F.R. è calcolato secondo la normativa civilistica in relazione alla durata del rapporto di lavoro, alla categoria ed alla remunerazione.

Debiti: I debiti da finanziamento sono determinati dalla somma algebrica del debito all'inizio dell'esercizio più gli accertamenti sulle accensioni di prestiti effettuati nell'esercizio meno i pagamenti per rimborso di prestiti. I debiti verso fornitori iscritti nello stato patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni. I debiti per trasferimenti e contributi e altri debiti sono iscritti al loro valore nominale

Ratei e risconti: i ratei e risconti, attivi e passivi, sono stati determinati secondo il criterio della competenza temporale dell'esercizio. Insieme ai ratei e risconti passivi, trovano allocazione anche i contributi agli investimenti, le concessioni pluriennali e gli altri risconti passivi che, in applicazione del principio della competenza economica e della correlazione tra proventi e costi, misurano le quote di contributi / concessioni da rinviare ai successivi esercizi.

Conti d'ordine: l'unica voce presente nel bilancio riguarda gli impegni su esercizi futuri. Per quanto riguarda la parte dell'Ente capofila, rappresentano gli impegni re-imputati di parte capitale.

CONTO ECONOMICO

Costi e ricavi: i costi ed i ricavi sono iscritti in base al criterio della competenza economica e temporale. Relativamente al costo del personale si dettagliano le seguenti voci:

ENTE	NUMERO DIPENDENTI EQUIVALENTI	SPESA DI PERSONALE
Comunità Valsugana e Tesino	60,68	€ 2.907.390
Trentino riscossioni S.p.a.	49,38	€ 2.497.496
Trentino Digitale S.p.a.	292	€ 17.833.772
Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.	27	€ 1.770.936

Proventi ed oneri straordinari: si precisa che la sezione "E" proventi e oneri straordinari è stata ripristinata dai bilanci delle società da consolidare prima di effettuare le operazioni di cancellazione.

Imposte sul reddito: le imposte correnti sono determinate sulla base del reddito fiscalmente imponibile calcolato in conformità alle disposizioni della normativa fiscale vigente;

Risultato economico: Rappresenta il valore di sintesi dell'intera gestione economica del gruppo ente locale così come risultante dal conto economico. Si tratta di un'informazione che permette una lettura dei risultati non solo in un'ottica autorizzatoria ma anche secondo criteri e logiche privatistiche.

PUBBLICAZIONE BILANCI

I dati di bilancio sono reperibili ai seguenti link:

Comunita' Valsugana e Tesino:

<https://www.comunitavalsuganaetesino.it/Aree-tematiche/Amministrazione-Trasparente/Bilanci/Bilancio-preventivo-e-consuntivo/Bilancio-consuntivo/Rendiconto-del-2021>

Trentino Riscossioni:

http://www.trentinoriscossionispa.it/portal/server.pt/community/tributi_e_oneri/1012/sottopagina_tributo/233402?item=09c7dcaf-291b-41ff-9c78-cf7f345741cc

Trentino Digitale:

<https://www.trentinodigitale.it/Societa/Bilancio-2021>

Consorzio dei Comuni Trentini:

<https://www.comunitrentini.it/archivio/Aree-e-Uffici/Amministrazione-e-Controllo-di-Gestione/Dati-di-bilancio/Bilanci>

I dati relativi alle Società partecipate dalla Comunità Valsugana e Tesino sono inoltre reperibili al link

<https://www.comunitavalsuganaetesino.it/Aree-tematiche/Amministrazione-Trasparente/Enti-controllati/Societa-partecipate/Dati-societa-partecipate/Anno-2021>

Rettifiche di pre-consolidamento e partite infragruppo

Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale - finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.

Pertanto, devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo; infatti, qualora non fossero eliminate tali partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti. La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

Può accadere che alcune operazioni infragruppo non siano reciproche, siano cioè rilevate nella contabilità di un solo componente del gruppo: queste differenze possono nascere sia dal diverso criterio di rilevazione delle operazioni tra soggetti che utilizzano la contabilità economica e soggetti che utilizzano la contabilità finanziaria, sia da differenze meramente temporali di rilevazione delle operazioni. Come ricordato dal principio contabile del bilancio consolidato "Particolare attenzione va posta sulle partite "in transito" per evitare che la loro omessa registrazione da parte di una società da consolidare renda i saldi non omogenei".

La redazione del bilancio consolidato richiede pertanto ulteriori interventi di rettifica dei bilanci dei componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, i proventi e gli oneri riguardanti operazioni effettuate all'interno del gruppo amministrazione pubblica". Si è pertanto provveduto a rettificare i bilanci delle società consolidate prima di procedere alle operazioni di consolidamento vero e proprio.

Eliminazione delle operazioni infragruppo

Ai sensi del punto 4.2 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), il bilancio consolidato deve includere solamente le operazioni che i componenti inclusi nel gruppo "amministrazione pubblica" hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo stesso.

Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria, nonché economica, e le sue variazioni, di un'unica entità composta da una pluralità di soggetti giuridici legati tra loro.

Lo stesso punto 4.2 prescrive pertanto di eliminare in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci tra i soggetti giuridici componenti il gruppo "amministrazione pubblica", perché essi costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo stesso; infatti, qualora tali operazioni infragruppo non fossero correttamente eliminate, i saldi consolidati risulterebbero accresciuti in maniera non corretta.

Quale passaggio preliminare fondamentale, si è provveduto all'eliminazione delle partite infragruppo poiché, al fine di una corretta produzione informativa, il bilancio consolidato deve esporre esclusivamente i risultati delle operazioni che le aziende, incluse nell'area di consolidamento, hanno instaurato con i soggetti estranei al gruppo aziendale.

La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l'importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo attività e passività o singoli componenti del conto economico. Altri interventi di rettifica hanno invece effetti sul risultato economico e sul Patrimonio Netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi.

I principali interventi di rettifica sono costituiti da:

- eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo;
- eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti quote del patrimonio netto;
- eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni costituite, come l'eliminazione delle minusvalenze e plusvalenze derivanti dall'alienazione di immobilizzazioni che sono ancora di proprietà del gruppo;
- eliminazione dei debiti/crediti e dei costi/ricavi.

L'elenco delle operazioni infragruppo che sono state eliminate, costituendo rettifiche all'aggregazione dei dati contabili, è il seguente:

OPERAZIONI DELLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO CON LE PARTECIPATE		STORNARE							
		DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
Ente / Società	% partecip.	RICAVI	RICAVI %	COSTI	COSTI %	CREDITI	CREDITI %	DEBITI	DEBITI %
Trentino Riscossioni SPA	0,2614%	2.680,81	7,01	-	-	-	-	-	-
		Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi		Prestazioni di servizi					
Comunità Valsugana e Tesino	100%		-	7,01	7,01	-	-	-	-
Trentino Riscossioni SPA	0,2614%		-	9.526,58	24,90	-	-	-	-
		Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi		Prestazioni di servizi					
Comunità Valsugana e Tesino	100%	24,90	24,90			-	-	-	-
Trentino Riscossioni SPA	0,2614%		-			-	-	134.825,73	352,43
						crediti vs Clienti ed utenti		debiti verso fornitori	
Comunità Valsugana e Tesino	100%					352,43	352,43		
Trentino Riscossioni SPA	0,2614%		-			396,60	1,04	-	-
						crediti vs Clienti ed utenti		debiti verso fornitori	
Comunità Valsugana e Tesino	100%		-			-	-	1,04	1,04
Trentino Digitale SPA	0,2139%	24.538,09	52,49			-	-	-	-
		Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi		Prestazioni di servizi					
Comunità Valsugana e Tesino	100%		-	52,49	52,49	-	-	-	-
Trentino Digitale SPA	0,2139%		-	6.433,91	13,76	-	-		-
		Ricavi e proventi dalla		Prestazioni di servizi					
Comunità Valsugana e Tesino	100%	13,76	13,76				-	-	-
Trentino Digitale SPA	0,2139%	-	-			5.724,97	12,25		-
						crediti vs Clienti ed utenti		debiti verso fornitori	
Comunità Valsugana e Tesino	100%		-	-	-		-	12,25	12,25
Consorzio dei comuni trentini soc Coop	0,5400%	1.612,98	8,71	-	-	-	-		-
		Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi		Prestazioni di servizi					
Comunità Valsugana e Tesino	100%	-	-	8,71	8,71		-	-	-

Consorzio dei comuni trentini soc Coop	0,5400%		-			6.516,55	35,19		-
						crediti vs Clienti ed utenti		debiti verso fornitori	
Comunità Valsugana e Tesino	100%		-				-	35,19	35,19
Trentino Riscossioni SPA	0,261400%		-	192,00	0,50	-	-	-	-
				Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	Prestazioni di servizi				
Consorzio dei comuni trentini soc Coop	0,54000%	192,00	0,50			-	-	-	-
Trentino Digitale SPA	0,2139%		-	57.218,35	122,39	-	-	-	-
				Altri ricavi e proventi	oneri diversi di gestione				
Consorzio dei comuni trentini soc Coop	0,54000%	57.218,35	122,39			-	-	-	-
Trentino Digitale SPA	0,2139%	100.855,19	215,73			-	-	-	-
				Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	Prestazioni di servizi				
Consorzio dei comuni trentini soc Coop	0,54000%		-	100.855,19	215,73	-	-	-	-
Trentino Digitale SPA	0,2139%		-			-	-	57.218,35	122,39
						crediti vs Clienti ed utenti		debiti verso fornitori	
Consorzio dei comuni trentini soc Coop	0,54000%		-			57.218,35	122,39	-	-
Trentino Digitale SPA	0,2139%		-			44.275,71	94,71	-	-
						crediti vs Clienti ed utenti		debiti verso fornitori	
Consorzio dei comuni trentini soc Coop	0,54000%		-			-	-	44.275,71 €	94,71

Dalle relazioni sulla gestione e note integrative non risultano operazioni di concessione di prestiti o di ottenimento di finanziamenti da parte della Comunità nei confronti degli organismi partecipati che rientrano nell'area di consolidamento come non risultano acquisti o vendite di cespiti immobiliari o mobiliari infragruppo che possono far emergere eventuali plusvalenze o minusvalenze. In sintesi le operazioni effettuate.

Le elisioni patrimoniali

La differenza di consolidamento emerge ogni qualvolta il valore della partecipazione risultante dal bilancio d'esercizio della capogruppo differisce dal valore della corrispondente frazione di patrimonio netto della consolidata.

Ai fini della redazione del bilancio consolidato occorre in primo luogo procedere alla determinazione della differenza esistente alla data di acquisizione (e quindi del controllo) della partecipata (differenza iniziale) e, quindi, alla differenza determinatasi in periodi successivi, a seguito dei risultati e delle altre variazioni di patrimonio netto della partecipata verificatesi successivamente alla data di acquisto (differenza successiva). E' tuttavia accettabile utilizzare la data in cui l'impresa è inclusa per la volta nel consolidamento ("ultimo bilancio della controllata"). La differenza INIZIALE di consolidamento può essere POSITIVA O NEGATIVA. La differenza iniziale di consolidamento è POSITIVA quando il valore contabile della partecipazione OVVERO IL COSTO NEL BILANCIO D'ESERCIZIO DELLA CONTROLLANTE è SUPERIORE a quello della corrispondente FRAZIONE DI PATRIMONIO NETTO risultante dal bilancio della controllata, alla data di acquisto della partecipazione medesima.

Tale differenza iniziale positiva può essere dovuta:

- ✚ alla sottovalutazione dell'attivo, iscritto al costo storico della controllata e inferiore al valore corrente (p.e. imm.ni immateriali originate dalla controllata come avviamento, marchi, brevetti),
- ✚ al riconoscimento/pagamento di un "premio" per i benefici che deriveranno all'acquirente,
- ✚ all'effettuazione di un cattivo affare, che ha pagato la nuova controllata più del valore reale.

La differenza di consolidamento va innanzitutto imputata agli elementi dell'attivo e del passivo delle imprese incluse nel consolidamento, sulla base della stima del valore corrente delle stesse attività e passività.

In genere la differenza è positiva per effetto della sottovalutazione dell'attivo della controllata, dato che la sua contabilità è a costi storici e non riflette:

- ✚ imm.ni imm.li originate dalla società
- ✚ plusvalenze inesprese sulle imm.ni materiali.

Dopo l'imputazione agli elementi dell'attivo e del passivo, la differenza residua in base alla sua natura va:

- ✚ in caso di maggior valore della partecipata recuperabile tramite redditi futuri attesi, ovvero in caso di avviamento, iscritta in una voce dell'attivo denominata "differenza da consolidamento",
- ✚ se ritengo di aver fatto un cattivo affare o per decisioni non correlabili al suo andamento reddituale atteso (per es. l'acquisto è stato fatto per eliminare una concorrente sul mercato), portata in detrazione della riserva di consolidamento fino a concorrenza della stessa e l'eventuale eccedenza va negli oneri straordinari La differenza iniziale negativa è imputata, ove possibile, alle attività iscritte per valori superiori al loro valore recuperabile ed alle passività iscritte ad un valore inferiore al loro valore di estinzione (p.e. fondo oneri),
- La differenza negativa residua (avviamento negativo), in base alla sua natura, va:
 - ✚ se riconducibile ad un buon affare, iscritta in una voce del patrimonio netto denominata "riserva di consolidamento",
 - ✚ se riconducibile alla previsione di risultati economici sfavorevoli goodwill- iscritta in una voce denominata "fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri"

Sono state valutate positivamente tutte le seguenti partecipazioni ritenendo, analizzati i bilanci delle società ed enti, di poterle inserire come riserva di consolidamento (riserve da capitale).

In alternativa l'importo poteva essere annoverato sulla voce "fondi di consolidamento per rischi ed oneri futuri", a seconda della valutazione fatta dall'Ente sulla tipologia di tale differenza.

Ritenuto che non sussiste un effettivo rischio di futuri risultati economici negativi, e ritenendo congruo il Patrimonio Netto delle Società Partecipate, l'Ente ha valutato che risulta opportuno destinare la differenza di consolidamento a riserva.

Nel seguente prospetto si riepilogano i valori complessivi:

Ente/Società	% partecip.	PATRIMONIO NETTO 31.12.2020	PATRIMONIO NETTO 31.12.2020 PROPORZIONALE	VALORE PARTECIPAZIONE NEL BILANCIO DEL COMUNE	Riserva di consolidamento	Rettifica voce imprese partecipate	Rettifica Voce Avviamento	RISULTATO DI ESERCIZIO
Consorzio dei comuni trentini soc Coop	0,54%	4.448.151,00	24.020,02	-	20.773,06	-	-	3.246,96
Trentino Digitale SPA	0,2139%	42.677.534,00	91.287,25	13.759,00	75.206,25	13.759,00	-	2.322,00
Trentino Riscossioni SPA	0,2614%	4.234.702,00	11.069,51	2.614,00	8.210,62	2.614,00	-	244,89

Nel dettaglio le scritture apportate sono state:

Ente	Tipo	Dare (Importo)	Avere (importo)	Voce economico Patrimoniale
Consorzio dei comuni trentini soc Coop	Eliminazione Valore delle partecipazioni (in avere bilancio ente capogruppo)		20.773,06	S.P. Pass.) A II e - Riserve indisponibili
		51,59		S.P. Pass.) A II b - Riserve da capitale
		20.721,47		S.P. Pass.) A II e - Riserve indisponibili
	Tipo	Dare (Importo)	Avere (importo)	Voce economico Patrimoniale
Trentino Digitale SPA	Eliminazione Valore delle partecipazioni (in avere bilancio ente capogruppo)		75.206,25	S.P. Pass.) A II e - Riserve indisponibili
			13.759,00	S.P. Att.) B IV 1 c - Partecipazioni in altri soggetti
		13.761,64		S.P. Pass.) A I - Fondo di dotazione
		32.841,92		S.P. Pass.) A II b - Riserve da capitale
		40.460,55		S.P. Pass.) A II f - Altre riserve disponibili
		1.901,14		S.P. Pass.) A IV - Risultati economici di esercizi precedenti
	Tipo	Dare (Importo)	Avere (importo)	Voce economico Patrimoniale
Trentino Riscossioni SPA	Eliminazione Valore delle partecipazioni (in avere bilancio ente capogruppo)		8.210,62	S.P. Pass.) A II e - Riserve indisponibili
			2.614,00	S.P. Att.) B IV 1 c - Partecipazioni in altri soggetti
		2.614,00		S.P. Pass.) A I - Fondo di dotazione
		8.210,62		S.P. Pass.) A II f - Altre riserve disponibili

Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale (Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)

Il revisori dei Conti della Comunità Valsugana e Tesino ha percepito complessivamente nel corso del 2021 (criterio di cassa) € 6.530,44.-, compreso rimborso spese di viaggio. Il Revisore dei Conti non ricopre la carica di membro del Collegio sindacale in nessuna delle Società consolidate.

Altre informazioni

Proventi ed oneri finanziari

La tabella sottostante evidenzia che la Comunità ha sostenuto oneri finanziari per € 0,00, che le partecipate hanno sostenuto oneri finanziari totali per € 3.726,00 relativi a interessi maturati su debiti residui.

	Comunità	TRENTINO DIGITALE SPA	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	CONSORZIO COMUNI TARENTINI
Totale proventi finanziari	€ 4.609,37	€ 21.388,00	€ 82,00	€ 3.508,00
Totale oneri finanziari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.726,00

Proventi ed oneri straordinari

Sono stati ritenuti rilevanti i proventi ed oneri straordinari relativi alla gestione dell'Ente Capogruppo. Le Società partecipate non hanno valorizzato tale voce. Si dettagliano i valori della Comunità:

Proventi straordinari: € 630.732,79.-

- Proventi da trasferimenti in conto capitale: € 97.547,01 rilevabili in entrata al titolo 4 tipologia 300 capitolo 1501/1 Fondo strategico della Comunità Valsugana e Tesino – trasferimenti in c/capitale da parte dei comuni.
- Insussistenze del passivo: € 153.187,31.- corrispondenti alla somma delle insussistenze dei residui passivi;
- Sopravvenienze attive: € 365.557,67.- corrispondenti alla somma delle maggiori entrate determinate con il riaccertamento dei residui attivi per € 275.582,81.- rettificati per € 8.872,72.- sopravvenienze attive, per € 10.861,26.- rettifica del fondo crediti di dubbia esigibilità, per € 24.342,94.- stralcio dei crediti al 31.12.2021 e per € 54.770,66 per rettifica di altri fondi.
- Plusvalenze patrimoniali: € 14.440,80.- corrispondenti all'alienazione dei mezzi di trasporto di proprietà dell'ente;

Oneri straordinari: € 544.441,16.-

- Trasferimenti in conto capitale: € 45.923,52 riferibili alla Rete di Riserve del fiume Brenta;
- Sopravvenienze passive: Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato: € 17.175,88.-
- Insussistenze dell'attivo: € 478.137,03.-
- Minusvalenze patrimoniali: € 63,94.-
- Altri Oneri straordinari: € 3.140,79.- (Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso)

Ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni

Tutte le Società partecipate non hanno crediti/debiti di durata superiore a cinque anni.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie

Tutte le Società partecipate non hanno in essere debiti assistiti da garanzie reali.

Ratei e risconti

Per la Comunità i risconti attivi fanno riferimento a quote di costo pagate nel 2021 ma di competenza dell'esercizio successivo, in prevalenza riconducibili a premi di assicurazione e affitti passivi.

Ratei e risconti attivi	38.610,88
<i>Ratei attivi</i>	0
<i>Risconti attivi</i>	38.610,88
Ratei e Risconti passivi:	9.471.317,22
<i>Ratei passivi</i>	392.468,73
<i>Risconti passivi - Contributi agli investimenti</i>	9.078.848,49

TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.

I ratei e risconti attivi sono pari a € 9.963. La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione	31/12/2021	31/12/2020	Variazioni
Abbonamenti libri, giornali, riviste	313	300	13
Assicurazioni	6.833	6.833	0
Noleggio posti auto	0	465	-465
Software	2.817	2.208	609
Altri risconti	0	0	0
Risconti attivi	9.963	9.806	157

TRENTINO DIGITALE**RATEI E RISCONTI ATTIVI**

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
1.518.173	1.707.676	(189.503)

I ratei e i risconti misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale. Essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Alla data del 31 dicembre 2021 evidenziamo risconti relativi a canoni di manutenzione software e hardware, canoni passivi relativi ai servizi TLC (manutenzione IRU – costi di interconnessione reti esterne) come temporalmente suddivisi nella tabella seguente.

Il saldo è composto dai seguenti dettagli:

Entro 12 mesi	953.212
Ratei attivi 2022	750
Risconti attivi 2022	952.462
Oltre 12 mesi	313.246
Risconti attivi 2023	161.846
Risconti attivi 2024	60.580
Risconti attivi 2025	47.965
Risconti attivi 2026	42.855
Oltre i 5 anni	251.715

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
85.777.343	90.188.498	(4.411.155)
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.		
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:		
Entro 12 mesi		1.228.551
Risconti passivi 2022		1.228.551
Oltre 12 mesi		3.322.784
Risconti passivi 2023		899.470
Risconti passivi 2024		898.576
Risconti passivi 2025		763.342
Risconti passivi 2026		761.396
Oltre i 5 anni		4.016.569
Risconti passivi vari		4.016.569

I risconti sono principalmente relativi alle quote di ricavo dei servizi TLC fatturate agli operatori telefonici realizzati soprattutto in modalità IRU della durata di 15 anni.

Il valore complessivo dei risconti comprende anche:

- risconto relativo al credito di imposta per gli investimenti sui beni strumentali pari a € 225.991;
- risconto relativo al contributo deliberato dalla Provincia autonoma di Trento in relazione agli investimenti inerenti il progetto "Collegamento Borghetto-Avio" pari ad € 22.500;

Descrizione	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
Valore residuo investimento 2021	22.500	17.500	12.500	7.500	2.498
Risconti	22.500	17.500	12.500	7.500	2.498

- risconto relativo al contributo erogato dalla Provincia autonoma di Trento, in relazione agli investimenti per il progetto Banda larga e Aree Industriali, a copertura parziale degli ammortamenti per gli esercizi successivi al 2021 per € 76.960.947:

Descrizione	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026	Oltre i 5 anni
Valore cespiti Banda Larga	76.808.609	71.713.619	66.828.196	62.986.358	59.438.376	56.242.976	53.093.543
Risconti Banda Larga	72.273.572	67.478.930	62.881.991	59.267.014	55.928.540	52.921.828	49.958.369
Valore cespiti Zone Industriali	5.208.194	5.089.213	4.970.233	4.851.252	4.732.272	4.613.291	4.494.310
Risconti Zone Industriali	4.687.375	4.580.292	4.473.209	4.366.127	4.259.044	4.151.962	4.044.879
TOTALE VALORE CESPITI	82.016.803	76.802.833	71.798.429	67.837.610	64.170.648	60.856.267	57.587.853
TOTALE RISCONTI	76.960.947	72.059.222	67.355.200	63.633.140	60.187.584	57.073.790	54.003.249

CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI

Ratei e risconti attivi	56.645
Ratei e Risconti passivi:	171.802

Compensi organi politici

Nel corso dell'esercizio 2021 il Commissario straordinario ha percepito complessivamente € 30.379,41.- a titolo di indennità di carica.

Perdite ripianate negli ultimi tre anni

La comunità, negli ultimi tre esercizi, non è intervenuto per ripianare le perdite degli Enti/società incluse nel perimetro di consolidamento.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, così come consolidate.